



**REGIONE MARCHE**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

**Criteria e modalità attuative generali del  
Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale  
2023 – 2027**

**Intervento SRD03**

**Investimenti nelle aziende agricole per  
la diversificazione in attività non agricole**

**Azione a) AGRITURISMO**

## Sommario

<b>1.</b>	<b><i>Criteri di ammissibilità all'aiuto</i></b> .....	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i></b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b><i>Criteri di ammissibilità dell'impresa</i></b> .....	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b><i>Criteri di ammissibilità del progetto</i></b> .....	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b><i>Tipologie di investimento</i></b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b><i>Spese ammissibili e non ammissibili</i></b> .....	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Spese ammissibili</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Spese non ammissibili</b> .....	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b><i>Criteri di selezione</i></b> .....	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b><i>Importi ed aliquote di sostegno</i></b> .....	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b><i>Dotazione finanziaria</i></b> .....	<b>13</b>

# **1. Criteri di ammissibilità all'aiuto**

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

## ***1.1 Criteri di ammissibilità dei richiedenti***

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, così come risultante dal sistema informativo regionale (SIAR).

Il richiedente deve inoltre registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram **seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR** (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>). L'iscrizione al canale Telegram con l'attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame delle domande di sostegno descritto nel corrispondente paragrafo del bando. Oltre tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.

## ***1.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa***

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) solo nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche;
- 5) avere la disponibilità dei fabbricati e delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (stabilità dell'operazione pari a 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili dalla data del decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 13 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. *Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.*

I titoli di possesso connessi alle superfici non oggetto di investimento ma necessari per garantire il rapporto di connessione secondo quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 21/2011, nel caso di affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità (come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 13), ma comunque di durata superiore ad 1 anno, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di pagamento del saldo tramite il rinnovo dei contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### ***1.3 Criteri di ammissibilità del progetto***

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,15, espresso come somma dei punteggi relativi al seguente criterio:
  - Requisiti qualitativi degli interventi proposti:
    - Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie
    - Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione.
- 2) essere inserito in un Piano Aziendale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- 3) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, etc.), pena la non ammissibilità degli investimenti (cfr. Definizioni). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
- 4) prevedere investimenti per un valore di spesa pari o superiore a € 15.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione.

## **2. Tipologie di investimento**

Sono ammissibili gli investimenti che rispettino le seguenti condizioni:

- sono realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità – rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;

- essere riconducibili alle tipologie di attività agrituristiche inserite nel certificato di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici e alle dimensioni delle stesse attività corrispondenti riconosciute. Nel caso di tipologie non previste nel certificato di iscrizione, i relativi investimenti saranno completamente stralciati; mentre nel caso di quantificazione o di periodi di attività difformi gli investimenti saranno ridotti pro quota riducendo, conseguentemente, il tempo riconosciuto come aumento dell'occupazione;
- siano finalizzati e funzionali all'esercizio dell'agriturismo;
- facciano riferimento alla trasformazione di locali e/o edifici esistenti sul fondo, da destinare alla fornitura di uno più servizi tra quelli di seguito indicati:
  - ospitalità e/o somministrazione di alimenti e bevande,
  - attività o servizi complementari
  - attività didattiche;
- prevedano la realizzazione di:
  - percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi
  - strutture ricreative
  - strutture sportive
  - spazi attrezzati
- i servizi devono essere di dimensione e caratteristiche compatibili con l'attività agricola dell'azienda e con la dotazione strutturale ed infrastrutturale delle aree rurali.

La compatibilità con l'attività agricola aziendale è riferita all'obbligo, come previsto dalla vigente normativa, che questa resti sempre prevalente rispetto a quella agrituristica attraverso il rispetto del rapporto di connessione.

In particolare, sono ammissibili i seguenti investimenti:

**1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica** (accoglienza in camere e/o in unità abitative – locale multiuso in caso di ospitalità in spazi aperti – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività ricreative/culturali – attività e servizi complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 17 L.r. 21/2011).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Tutti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del 20% dell'area di sedime dello stesso, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale realizzazione.

È ammesso a contribuzione anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

**2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.)**

attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico (in questo caso anche attraverso il riuso delle acque) e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica; sono consentite le installazioni di colonnine per la ricarica elettrica ad uso esclusivo degli ospiti che alloggiano in azienda e senza il pagamento di un corrispettivo autonomo (nel rispetto delle normative in vigore, la produzione e la successiva cessione di energia elettrica dietro pagamento rientra tra le attività multifunzionali che l'azienda agricola può esercitare ma non può essere inquadrata come attività agrituristica).

**3. Sistemazioni di aree esterne da destinare all'ospitalità con piazzole per la sosta**

- con mezzi autonomi di soggiorno – tende, roulotte, caravan etc. – nella disponibilità dei singoli ospiti
- con “manufatti leggeri/strutture amovibili” allestiti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente dall'Operatore Agrituristico.

**4. Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola.**

**5. Realizzazione di strutture sportive.**

Le realizzazioni come ad esempio: campo tiro con l'arco – campo bocce – campo polivalente – percorso sportivo – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva etc. dovranno essere connesse e dimensionate all'attività agrituristica esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti normative.

Possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le piscine classificate di CATEGORIA B ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

**6. Acquisto di attrezzature e allestimenti (arredi) necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività agrituristica, inclusa la loro messa in opera.**

Sono ammissibili gli arredi di antiquariato.

Tra le attrezzature ammissibili a finanziamento sono ricomprese le strutture amovibili così come previste dal comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 6/2013 e quelle necessarie all'allestimento delle aree e degli spazi attrezzati.

È ammissibile l'acquisto di **attrezzatura da cucina usata** qualora il richiedente sia una microimpresa, una piccola o media impresa, purché la stessa risulti conforme alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. debbono essere acquistati dal primo proprietario;
- b. non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura originale di acquisto;
- c. il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo d'acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988;
- d. tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi né possono essere "conviventi di fatto" (unioni civili).

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzario regionale approvato con specifico atto.

Nel caso di **assenza completa del bene/intervento** nei prezzari, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

**7. Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1.

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti di cui al solo punto 1. e sono riconosciute fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;

2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

### **3. Spese ammissibili e non ammissibili**

#### ***3.1 Spese ammissibili***

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Il punto a) è applicabile a condizione che sia approvata la nuova versione del PSP da parte della Commissione europea ed il conseguente adeguamento del CSR Marche da parte dei competenti organi regionali.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Nel caso di investimenti le spese, in relazione alla tipologia delle opere (punti 1., 2., 3., 4. e 5. del precedente paragrafo 2), sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito: Regione Marche/Regione Utile/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici.

Per le lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta specifica analisi del prezzo, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario.

Per gli impianti di micro cogenerazione e per le piscine di tipo prefabbricato è consentito presentare preventivi di spesa sia per i componenti strutturali, sia per le apparecchiature e/o attrezzature non contemplate dal prezzario regionale.

#### **Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.**

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Per quanto riguarda le spese per attrezzatura da cucina usata (cfr. punto 6 precedente paragrafo) è ammissibile la minore spesa tra il valore calcolato sulla base del prezzo d'acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 e l'importo indicato dalla fattura d'acquisto effettivamente pagato.

Nel caso di assenza completa del bene/intervento nei prezzari regionali e/o per l'acquisto di arredi e/o di attrezzature, si ricorda l'obbligatorietà di ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di attrezzature e/o allestimenti, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

### ***3.2 Spese non ammissibili***

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per l'acquisto di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura ad eccezione delle recinzioni di campi da tennis e da golf;
- l) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 2. non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- m) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- n) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- o) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- p) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- q) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- r) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- s) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada/pick-up/moto da cross/quad etc.;
- t) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- u) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- v) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- w) spese per interessi passivi;
- x) spese bancarie e legali;
- y) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- z) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- aa) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- bb) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.



## 4. Criteri di selezione

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI DI SELEZIONE E PESI</b>	<b>PESO %</b>
<b>A. Tipologia del beneficiario</b>	<b>5%</b>
<b>B. Localizzazione geografica:</b>	<b>20%</b>
B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2	10%
B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000	5%
B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati</b>	<b>10%</b>
<b>D. Tipologia di investimenti:</b>	<b>65%</b>
D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie	30%
D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione	35%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

### A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

<b>A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>	<b>Punti</b>
Richiedente giovane imprenditore che al momento della presentazione della domanda di sostegno possiede i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età);</li> <li>2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A.) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno</li> </ol>	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

### B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda agricola relativamente alla sua localizzazione geografica.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

<b>B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2</b>	<b>Punti</b>
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80
- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,50

- Altri interventi	0,00
--------------------	------

<b>B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000</b>	<b>Punti</b>
- Interventi localizzati in aree protette o siti Natura 2000	1,00
- Altri interventi	0,00
AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE NATURALI riconosciute ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i. e della legge regionale n. 15/1994 e s.m.i.	
RETE NATURA 2000: sono i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 2009/147.	

<b>B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale</b>	<b>Punti</b>
- Interventi ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1° giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri interventi	0

#### C. PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ DI PROCESSO E/O DI PRODOTTO REGOLAMENTATI

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o prodotto regolamentati: aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03</b>	<b>Punti</b>
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali	1,00
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle superfici agricole aziendali	0,75
- Aziende con almeno il 50% in termini di produzione lorda standard, riferita alle produzioni oggetto di sostegno dell'intervento SRG03	0,50
- Altre aziende	0,00
Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale. Le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 sono indicate nella relativa scheda di intervento e vengono di seguito elencate:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazioni geografiche DOP/IGP/STG – Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”;</li> <li>• DO, IG e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;</li> <li>• IG delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787;</li> <li>• IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 1151/2012 art. 16 bis;</li> <li>• Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;</li> <li>• Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;</li> <li>• Sistema di qualità nazionale zootecnia – DM (Mipaaf) 4 marzo 2011;</li> <li>• Sistema di qualità benessere animale (SQNBA) - art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;</li> <li>• Regimi di qualità di natura etica e sociale;</li> <li>• Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola - art. 224 ter della legge 77 del 17 luglio 2020;</li> <li>• Regimi facoltativi conformi all'art. 47 lett. b) Reg UE 2022/126;</li> <li>• Marchio QM - Qualità garantita dalle Marche - legge regionale 23 del 10.12.2003.</li> </ul>	

Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CREA Produzioni Standard (PS) – 2017 Regione Marche.

Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.

Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output, si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

#### D. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

<b>D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie di cui alla tabella seguente</b>	<b>Punti</b>
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	1,00
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 50% e ≤ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,60
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 30% e ≤ al 50% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,30
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) ≤ al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,00
<b>TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PRIORITARIE</b>	
1. Investimenti in bioedilizia – per questa tipologia di investimenti la priorità potrà essere riconosciuta e di conseguenza assegnato il punteggio corrispondente solo nel caso in cui le lavorazioni in edilizia sostenibile risultino prevalenti rispetto le lavorazioni in edilizia tradizionale;	
2. Investimenti per la produzione e l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, nei limiti del fabbisogno aziendale per l'attività agrituristica;	
3. Investimenti che l'azienda propone con il progetto agrituristico presentato, destinati ad arricchire l'offerta dei servizi messi a disposizione dei propri ospiti, relativamente alle strutture da destinare alla fornitura di attività e servizi complementari all'ospitalità agrituristica, così come previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21/2011 (es. in particolare, rientrano tra i servizi complementari, nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività inerenti la cura del benessere e della salute quali il centro benessere, il centro termale, la fattoria della salute, il centro sportivo etc.) e alle strutture sportive e ricreative e didattiche (es. maneggio – piscina di tipo “B” scoperta – campo tennis – campo bocce – campo golf – campo polivalente – tiro con l'arco – percorso naturalistico/didattico – percorso sportivo – locale per custodia/manutenzione/ricarica di biciclette – fattoria didattica – museo civiltà contadina – realizzazioni di laboratori di artigianato/pittura etc.) che intende attuare.	

<b>D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione</b>	<b>Punti</b>
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	1,00
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,60
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,30
- Altra tipologia progetto	0,00

Le attività con cui conteggiare l'aumento del tempo lavoro utilizzando i valori riportati nella DGR n. 1794 del 27 dicembre 2022 sono:

- punto 1: Alloggio;
- punto 2: Unità abitative per pernottamento e soggiorno;
- punto 3: Sosta in spazi aperti;

- punto 4: Somministrazione;
- punto 6: solo per pesca sportiva su laghetto aziendale con allevamento aziendale – passeggiate a cavallo – solo per piscina di tipo “B” scoperta – campo tennis – campo da golf – campo polivalente – tiro con l’arco – passeggiate in mountain bike;
- punto 7: solo per aree pic-nic;
- punto 8: Fattoria didattica;
- punto 9: Attività e servizi complementari con un massimo di due servizi da conteggiare.

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C – D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

**Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con il solo criterio D.**

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando.

**A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.**

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell’istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

## **5. Importi ed aliquote di sostegno**

L’aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L.

“L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300.000 EUR nell’arco di tre anni – 2° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 2023/2831.”

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa – 3° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 2023/2831”.

L’entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a 200.000,00 euro.

L’aiuto è concesso in conto capitale, l’intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Tipologia di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg UE 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l’intero investimento	<b>45%</b>	<b>35%</b>
b. Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	<b>50%</b>	<b>40%</b>
c. Arredi ed attrezzature/dotazioni	<b>30%</b>	<b>30%</b>

## **6. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € **4.500.000,00**.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione delle domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.